

REGOLAMENTO (UE) 2020/762 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2020

che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le norme microbiologiche riguardanti gli alimenti greggi per animali da compagnia, le prescrizioni gli stabilimenti riconosciuti, i parametri tecnici applicabili al metodo alternativo detto processo di gassificazione Brookes e all'idrolisi dei grassi fusi e le esportazioni di stallatico trasformato, determinati tipi di sangue, prodotti sanguigni e prodotti intermedi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 20, paragrafo 11, l'articolo 21, paragrafo 6, lettera d), l'articolo 27, lettere b) e c), l'articolo 31, paragrafo 2, l'articolo 40, lettere b), d) ed e), l'articolo 41, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 41, paragrafo 3, primo comma, l'articolo 42, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e l'articolo 43, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 142/2011⁽²⁾ della Commissione fissa norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti da essi derivati, al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti. Tali norme comprendono anche le norme microbiologiche riguardanti gli alimenti greggi per animali da compagnia, le prescrizioni relative a determinati stabilimenti riconosciuti, le condizioni per le importazioni di corna e prodotti a base di corna e di zoccoli e prodotti a base di zoccoli e le norme per le esportazioni di stallatico trasformato, determinati tipi di sangue, prodotti sanguigni e prodotti intermedi.
- (2) A norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, gli impianti riconosciuti o registrati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾ o in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾ possono, nel rispetto di determinate condizioni, trattare, trasformare o immagazzinare i sottoprodotti di origine animale generati in loco. È pertanto opportuno che i macelli riconosciuti possano applicare determinati metodi chimici, diversi da quelli indicati negli elenchi dei metodi di trasformazione standard o alternativi, per conservare determinati materiali di categoria 3 generati in loco al fine di ottenere un volume liquido, più facile da immagazzinare e trasportare.
- (3) La conservazione chimica, diversa da quella autorizzata come metodo di trasformazione alternativo, non trasforma le materie prime in prodotti derivati. Ai fini della certezza del diritto è necessario stabilire norme in materia di immagazzinaggio, trasporto e successivo smaltimento o utilizzo di tali materie. È opportuno modificare di conseguenza l'articolo 19 e l'allegato IX del regolamento (UE) n. 142/2011.
- (4) L'allegato I del regolamento (UE) n. 142/2011 fornisce una definizione di «substrati di coltivazione». Questi substrati sono ampiamente utilizzati nella produzione di funghi. La loro definizione dovrebbe comprendere tale utilizzo.

⁽¹⁾ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

